

REGOLAMENTO AICQ TRIVENETA

Art. 1 – E' stata costituita l'AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità – Triveneta, nel seguito denominata AICQ Triveneta, Associazione Territoriale federata all'AICQ, Associazione Italiana Cultura Qualità.

Titolo 1 – Iscrizione dei Soci

Art. 2 – Per diventare socio effettivo occorre inoltrare all'AICQ Triveneta la scheda di iscrizione all'uopo predisposta, compilata e sottoscritta dal richiedente.

Il richiedente dovrà provvedere al versamento della quota di iscrizione relativa alla categoria di socio cui è interessato appartenere (individuale o collettivo).

In mancanza di altre indicazioni, viene considerato referente del socio collettivo il primo nominativo riportato nella scheda di iscrizione.

Chi sia già socio di altre Associazioni Territoriali federate all'AICQ può chiedere il trasferimento.

Art. 3 – Il soci effettivi dell'AICQ Triveneta sono tenuti a pagare entro il 31 Gennaio il rinnovo della quota sociale relativa all'anno in corso.

I nuovi soci effettivi che si iscrivono all'AICQ Triveneta da Luglio ad Ottobre possono versare una quota maggiorata del 40%, valida per l'iscrizione fino alla fine dell'anno in corso e per l'intero anno successivo. Per coloro i quali si iscrivono da Novembre a Dicembre la quota di iscrizione è valida fino al 31 Dicembre dell'anno successivo.

Art. 4 – Non ha diritto di voto il socio effettivo che non risulti in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

Qualora il socio effettivo risultasse debitore dopo il 30 Aprile, il socio viene considerato moroso e perde tutti i diritti dei soci effettivi. Può recuperare tali diritti mettendosi in regola con i pagamenti.

Il Consiglio Direttivo può, a suo insindacabile giudizio, deliberare l'espulsione dall'Associazione del socio moroso.

Titolo 2 – Assemblea

Art. 5 – Il Presidente dell'AICQ Triveneta deve convocare l'Assemblea dei Soci in via ordinaria entro il mese di Aprile di ogni anno, mediante avviso che deve essere inviato (posta, fax o e-mail) ad ogni socio almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 6 – Le competenze dell'Assemblea sono riportate agli artt. 15 e 16 dello Statuto dell'AICQ Triveneta.

Art. 7 – L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega.

Hanno diritto di voto soltanto i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino aver saldato la quota associativa.

Il socio collettivo, analogamente al socio individuale, ha diritto ad un solo voto.

Un socio può delegare un altro socio a rappresentarlo. Nessun socio può rappresentare nell'Assemblea, per delega, più di tre soci.

Il computo dei voti deve essere svolto da una Commissione, formata da almeno tre soci, nominata dall'Assemblea.

Nel caso di referendum epistolare le operazioni di scrutinio saranno svolte da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Commissione redige un verbale nel quale vengono riassunti i risultati della votazione. Tale verbale viene allegato al verbale dell'Assemblea.

Per il computo di voti la Commissione si attiene a quanto disposto nell'art. 14 dello Statuto dell'AICQ Triveneta.

Titolo 3 – Consiglio Direttivo

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci secondo le modalità seguenti.

Il Consiglio Direttivo uscente:

1. comunica ai Soci il rinnovo delle cariche sociali (Consigliere, Revisore dei Conti), a seguito di scadenza del mandato o per altro motivo, precisando la data in cui viene indetta l'Assemblea per effettuare le elezioni, con 60 – 90 giorni di anticipo;
2. nomina una Commissione Elettorale (CE), costituita da 3 membri effettivi e due supplenti (eventuali), i cui componenti non devono essere candidati alle elezioni in corso.
3. invita i Soci interessati a candidarsi alle diverse cariche sociali, mediante invio alla CE (posta, fax, e-mail) della propria candidatura, sottoscritta dall'interessato e da almeno 10 Soci, insieme con un breve curriculum (massimo cinque righe dattiloscritte); i candidati devono essere regolarmente iscritti all'AICQ Triveneta; le candidature devono pervenire tassativamente, pena la non accettazione, entro il termine prescritto, 30-60 giorni prima delle votazioni.
4. Prescrivere eventuali requisiti minimi, quali anzianità di iscrizione all'AICQ Triveneta;
5. Prende atto dell'elenco delle autocandidature pervenute entro il termine prescritto.

Le votazioni si chiuderanno con l'Assemblea e i risultati saranno scrutinati dalla Commissione Elettorale nominata dal Consiglio Direttivo uscente.

Per quant'altro non espressamente specificato si farà riferimento alla Procedura AICQ Nazionale TE/01 sulle "Modalità per le elezioni alle cariche sociali di una Territoriale".

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di quindici membri, soci effettivi dell'AICQ Triveneta, più gli ex Presidenti e l'eventuale Presidente onorario.

I membri effettivi, nominati a seguito di votazioni dei soci, devono essere in maggioranza rispetto ai membri di diritto.

Art. 10 – Spettano al Consiglio Direttivo:

- l'organizzazione dell'attività dell'AICQ Triveneta per il raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto;
- gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- la presentazione all'Assemblea del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo;
- la preparazione di una lista di candidati, per il rinnovo del Consiglio Direttivo, da sottoporre a votazione dell'Assemblea.

I compiti del Consiglio Direttivo sono riportati nell'art. 20 dello Statuto.

In Consiglio eletto dall'Assemblea dei Soci elegge nel suo seno: il Presidente, uno o più Vice-Presidenti, uno o più Segretari, il Tesoriere, secondo le modalità di cui alla Procedura AICQ Nazionale TE/01.

Uno stesso Consigliere non può essere eletto Presidente dell'AICQ Triveneta per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio può, deliberando con la maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, chiamare a farne parte altri soci dell'AICQ Triveneta.

La deliberazione deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea in riunione ordinaria.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo può eleggere un Presidente onorario dell'AICQ Triveneta, da scegliersi fra personalità di chiara fama del mondo accademico ed industriale, che abbiano acquisito particolari titoli di benemerita nei confronti dell'AICQ Triveneta, o direttamente, o a seguito dell'attività svolta nell'ambito dei fini o delle discipline il cui perseguimento è favorito dall'AICQ.

Art. 12 – Tutte le cariche sociali scadono al termine di ogni mandato della durata di tre anni sociali e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Decadono da ogni carica, anche quella di Presidente, i membri che allo scadere del mandato di Consigliere non siano rieletti dall'Assemblea.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'AICQ Triveneta almeno una volta l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Ogni convocazione di riunione viene comunicata dal Presidente ai Consiglieri per posta o per fax o per e-mail, inviati al recapito dei singoli Consiglieri almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza o/e delega di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono approvate con voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti alla riunione (art. 19 dello Statuto).

Le proposte di modifiche allo Statuto o al regolamento dell'AICQ Triveneta devono essere approvate da almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo, prima di essere sottoposti alla votazione dell'Assemblea dei soci.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dispone di un voto. Ogni partecipante al Consiglio può disporre al massimo di una delega.

Art. 14 – Per la migliore organizzazione dell'attività dell'AICQ Triveneta il Consiglio può deliberare la creazione di Commissioni per gruppi di argomenti specializzati e nominare un Segretario tecnico per l'organizzazione dei lavori nell'ambito di ogni singola Commissione.

Potrà affidare incarichi particolari a singoli membri del Consiglio e nominare commissioni costituite da Soci anche non membri del Consiglio, conservando la responsabilità, di fronte all'Assemblea, del loro operato.

Art.15 – Spetta ai Segretari gestire l'elenco dei Soci, i verbali dell'Assemblea e del Consiglio, curare in generale il disbrigo della corrispondenza e di tutte le pratiche d'ufficio.

Il Tesoriere sovrintende all'andamento economico e finanziario dell'AICQ triveneta secondo le direttive del Presidente e del Consiglio, riferendo agli stessi.

Le modalità di dettaglio nell'organizzazione del lavoro amministrativo e burocratico e la definizione delle singole attribuzioni e responsabilità sono fissate dalla Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva è l'organo cui spetta di tradurre in atto e concretamente realizzare le deliberazioni del Consiglio. Essa è composta da: Presidente, dai Vicepresidenti, dai Segretari e dal Tesoriere (art. 21 dello Statuto).

Titolo 4 – Patrimonio

Art.16 – Il patrimonio dell'AICQ Triveneta è distinto da quello dell'AICQ. Esso è costituito dagli immobili, di mobili e dalle quote annuali degli associati, fatta deduzione dai contributi dovuti all'AICQ a termini di Statuto, dalle tasse d'ammissione e da tutti gli altri contributi che pervengono all'AICQ Triveneta a qualsiasi titolo, nonché dalle eventuali eccedenze delle gestioni annuali.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 17 – per l'eventuale scioglimento dell'AICQ Triveneta occorre una deliberazione dell'Assemblea dei Soci appoggiata da almeno 2/3 dei voti spettanti a tutti i Soci. Con questa medesima maggioranza l'Assemblea procederà poi a nominare uno o più liquidatori ed a stabilire la destinazione dei beni che residueranno dalla liquidazione.

Il patrimonio sarà devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto.

In mancanza di tale decisione i beni saranno devoluti all'AICQ Nazionale.

Titolo 5 – Rapporti con AICQ Nazionale

Art. 18 – Qualora norme del presente Regolamento e dello Statuto dell'AICQ Triveneta risultassero, anche in futuro, in contrasto con norme del Regolamento e dello Statuto dell'AICQ Nazionale, le norme in contrasto si riterranno immediatamente abrogate e sostituite con quelle modificate.

Mestre, 5 Aprile 2001